



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 34 del 5 giugno 2023

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**SABATINI – GRASSELLI – SAVO – BERTUCCI – MARI – PALAZZI
IANNARELLI – BERNI – CORROTTI – NICOLAI – ROTONDI
SAMBUCCI - MAURA**

***DISPOSIZIONI RELATIVE AL TURISMO EQUESTRE, AI CENTRI IPPICI,
ALL'IPPOTERAPIA E ALL'ATTIVITÀ ASSISTITA CON GLI EQUIDI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: V – IV – I – VI – VII – VIII – IX – X – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE:

**“DISPOSIZIONI RELATIVE AL TURISMO EQUESTRE, AI CENTRI IPPICI,
ALL’IPPOTERAPIA E ALL’ATTIVITÀ ASSISTITA CON GLI EQUIDI”**

Firmato digitalmente da:
Daniele Sabatini
Data: 19/05/2023 17:20:55

Firmato digitalmente da: Laura
Corrotti
Data: 25/05/2023 13:10:11



RELAZIONE

“Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici, all’ippoterapia e all’attività assistita con gli equidi”

Con la proposta di legge in oggetto, la Regione riconosce al turismo equestre, come pure alla terapia e all’attività assistita con gli equidi, un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale nonché per la crescita culturale e sociale del Lazio promuovendoli e sostenendoli, nel rispetto dei valori tradizionali, storici e territoriali del Lazio nonché della qualità e compatibilità ambientale. Si procede, pertanto, a definire il turismo equestre, unitamente ai centri ippici, nonché la terapia e l’attività assistita con gli equidi, senza omettere di tenere in debito conto, altresì, le attività connesse a quelle oggetto della presente legge e, in modo particolare, l’allevamento di razze equine preordinato allo svolgimento del turismo equestre nonché della terapia e attività assistita con gli equidi.

Ciò detto, la proposta di legge, dopo aver brevemente enunciato i principi e le finalità degli interventi regionali negli ambiti *de quibus*, per ragioni di ordine logico, definisce preliminarmente l’allevamento di equidi funzionale allo svolgimento delle attività sopra indicate, dettando una serie di disposizioni tese ad investire la Regione del compito di supportare la tipologia di allevamento in questione come priorità strategica territoriale.

Quindi, la presente proposta di legge passa a definire il turismo equestre, in cui rientrano le attività turistiche, ludico-addestrative e sportive effettuate con equidi montati o attaccati e al contempo, al fine di favorire lo sviluppo del settore, impegna la Regione a promuovere la realizzazione di ippovie laziali mediante la riapertura e manutenzione di strade carrarecce, mulattiere, sentieri, tratturi e piste prevedendone il completamento in particolar modo in prossimità delle aree di rilevante valore storico, artistico, culturale, paesistico e ambientale nonché attraverso la concessione di immobili demaniali da adattare, nel rispetto della normativa vigente, a punti di sosta.

Poi, la proposta di legge si sofferma sui centri ippici, stabilendo come essi siano costituiti da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare esemplari di razza equina, anche ivi allevati, utilizzati per finalità turistiche, ludico-addestrative o agonistiche, e statuendo che l’affidamento della gestione tecnica del centro sia delegata a personale qualificato e che il centro medesimo possenga un numero tale di recinti in cui gli equidi possano sostare per un congruo numero di ore durante la giornata, avendo spazi sufficientemente ampi a disposizione.

Peraltro, di primaria importanza è il Capo dedicato agli interventi assistiti con gli equidi ovvero all’insieme degli interventi terapeutici e riabilitativi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, dipendenti da qualunque causa, praticati con equidi presso strutture autorizzate dalla Regione e da personale opportunamente formato e che abbiano anche finalità ludiche, ricreative ed educative o comunque volta a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati. Inoltre, vengono disciplinati l’insieme degli interventi di tipo ludico, ricreativo, educativo e sportivo finalizzati, seppur al di fuori dell’ambito strettamente sanitario-



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

terapeutico, a migliorare la qualità della vita, l'autonomia personale e l'integrazione sociale dei soggetti interessati attraverso l'impiego di esemplari equini.

La disposizione finanziaria della presente legge prevede una spesa per l'anno 2023 pari a euro 50.000,00 e a euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2024 e 2025. I suddetti fondi sono finalizzati all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, ovvero interventi per promuovere la realizzazione delle ippovie laziali e 9 iniziative a favore dell'allevamento di equidi.



CAPO I

(Disposizioni generali)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, detta norme concernenti il turismo equestre nonché sulle infrastrutture ad esso connesse quali ippovie, i centri ippici e i punti di tappa, sosta e ristoro, come pure sugli interventi di terapia, educazione e attività assistita con gli equidi, tenendo conto, altresì, di tutte le altre attività svolte in connessione con gli ambiti predetti.

2. La Regione valorizza, in chiave integrata, le attività indicate al comma 1, uniformando la disciplina di cui alla presente legge ai principi di inclusione sociale, tutela della salute e sostegno allo sviluppo economico territoriale, in conformità alla Costituzione, allo Statuto e all'ordinamento dell'Unione Europea nonché nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa con riferimento alla tutela, alla gestione e al benessere degli equidi.

3. La Regione, in particolare, riconosce:

a) al turismo equestre, come pure ai centri ippici e all'allevamento di equidi svolto in funzione del turismo equestre, un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale nonché per la crescita culturale e sociale del Lazio e lo promuove e sostiene nel rispetto dei valori tradizionali, storici e territoriali del Lazio nonché della qualità e compatibilità ambientale;

b) agli interventi di terapia, educazione e attività assistita con gli equidi un ruolo chiave in vista del miglioramento dei parametri psicofisiologici connessi alla salute umana nonché dell'arricchimento dell'individuo sotto tutti i profili emozionali e cognitivi in cui si esplicano le relazioni sociali, quali la dimensione educativa, ludico-ricreativa e sportiva.



CAPO II

(Turismo equestre)

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per turismo equestre si intendono le attività turistiche, ricreative, ludico-addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con cavalli, montati o attaccati, oppure con muli o asini someggiati.



Art. 3 (Ippovie laziali)

1. La Regione, in considerazione del ruolo strategico riconosciuto al turismo equestre, promuove la realizzazione delle ippovie laziali mediante l'identificazione, il censimento, l'eventuale riapertura, la valorizzazione e la manutenzione di strade carrarecce, mulattiere, sentieri, tratturi, piste, ancorché vicinali o interpoderali, o qualsiasi altro percorso collocato anche su argini di canali, laghi, fiumi e torrenti, nonché il completamento dei relativi tragitti, con particolare riguardo ai percorsi che si trovano nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di antiche borgate rustiche o in ambienti di grande valore paesistico e naturalistico, al contempo favorendo la creazione di punti di sosta, punti di tappa e punti di ristoro.

2. La Regione promuove, altresì, la divulgazione delle ippovie laziali attraverso la realizzazione di iniziative dirette a promuovere, e a valorizzare le realtà territoriali operanti nel settore del turismo equestre, anche ove svolte congiuntamente all'allevamento di equidi.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati dagli enti locali e dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali anche attraverso la concessione di contributi da parte della Regione, nel rispetto del regolamento di cui al comma 4. Altresì, le iniziative divulgative di cui al comma 2 sono effettuate dalla Regione in collaborazione con i soggetti operanti nel settore del turismo equestre, anche ove svolto in connessione con l'allevamento di equidi, anche attraverso la concessione di contributi ai soggetti operanti nel settore del turismo equestre, nel rispetto del regolamento di cui al successivo comma 4.

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, disciplina:

a) le modalità e i criteri tecnici per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 da parte degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette regionali, da determinarsi—sentiti gli enti competenti, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva del settore equestre, purché riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ed espressamente prevedendo che, a loro volta, gli enti locali e gli enti gestori delle aree protette regionali, prima di procedere ai medesimi interventi, sentano i predetti soggetti riconosciuti dal CONI;

b) le modalità e i criteri per la concessione dei contributi regionali, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, agli enti locali, gli enti gestori delle aree naturali protette regionali nonché ai soggetti operanti nel settore del turismo equestre per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3;



Art. 4
(Punti di tappa, di sosta e di ristoro)

1. La Regione, le province, le città metropolitane, i comuni singoli o associati, gli enti gestori delle aree naturali protette, le Università agrarie, le ASL e tutti gli altri enti pubblici regionali, al fine di favorire la creazione dei punti di sosta, di tappa e di ristoro lungo le ippovie di cui all'articolo 3, comma 1, possono concedere l'uso di immobili di loro proprietà ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, operanti da almeno due anni, oppure, nel caso in cui si tratti di associazioni giovanili operanti nel territorio regionale, anche di nuova costituzione, i quali ne facciano richiesta per utilizzarli o adattarli a proprie spese come punti di sosta, di tappa o di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà di cui al comma 1 e per la relativa concessione in uso.



CAPO III

(Centri ippici)

Art. 5

(Definizione e costituzione)

1. Ai fini della presente legge, il centro ippico è composto da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare cavalli, muli e asini, anche ivi allevati, siano o meno di proprietà del soggetto titolare del medesimo centro, i quali siano idonei all'uso turistico, ricreativo, ludico-addestrativo o agonistico.

2. Il centro ippico può essere costituito o gestito da imprese, in forma individuale o societaria, oppure da associazioni.

3. L'avvio dell'attività di centro ippico è subordinata alla presentazione al Comune presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo) e successive modifiche, corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente per l'avvio dell'attività.



Art. 6 (Regolamento)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, nel quale stabilisce misure dirette a garantire sia la tutela della salute e della sicurezza dei soggetti che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico, sia, in attuazione dell'articolo 9, comma 1 dello Statuto, la salvaguardia e il benessere dei cavalli, muli e asini di cui il medesimo centro si avvale. In particolare, il regolamento prevede:

a) l'affidamento della gestione tecnica del centro ippico a un soggetto titolare di un brevetto conseguito presso quella tra le federazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) che risulti competente a rilasciarlo, a seconda dell'indirizzo dell'attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, oppure dell'attività di turismo equestre;

b) la presenza all'interno del centro ippico di un numero di recinti e strutture tale da consentire ai cavalli, ai muli e agli asini di avere spazi sufficientemente ampi in cui sostare;

c) la possibilità per cavalli, muli e asini di stanziare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata, assicurando agli stessi la disponibilità di acqua e ombra.



Art. 7
(Normativa applicabile)

1. Alle strutture immobili dei centri ippici, se situate in zone agricole, si applica la normativa urbanistica regionale prevista per le stesse.



Capo IV
(Allevamento di equidi)

Art. 8
(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per allevamenti di equidi si intende l'allevamento di equidi impiegati per lo svolgimento delle attività di turismo equestre, come meglio generalizzata al precedente Capo II, e per quelle di, come meglio generalizzate al successivo Capo V.



Art. 9
(Iniziative a favore dell'allevamento di equidi)

1. La Regione, nell'intento di valorizzare l'allevamento di equidi, privilegia soprattutto quello svolto in connessione con l'azienda agricola, in particolare tramite l'impiego delle razze autoctone della Regione Lazio ai sensi della L.R. 1 marzo 2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario). A tal fine, oltre agli interventi previsti dal vigente Programma di Sviluppo Rurale (PSR), la Regione:

a) promuove, per quanto di competenza, tutte le più opportune iniziative affinché il sostegno all'allevamento di equidi, in ogni fase della partecipazione regionale alla programmazione dei fondi europei e nazionali in materia di allevamento, sia elevato a obiettivo prioritario;

b) eroga, con riferimento all'allevamento di equidi svolto in connessione con il turismo equestre e agli interventi assistiti con equidi, i contributi di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, alle condizioni ivi indicate.



CAPO V

(Interventi Assistiti con gli equidi)

Art. 10

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali “Interventi assistiti con gli animali (IAA)”, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, si definisce:

a) terapia assistita con gli equidi: l’insieme degli interventi terapeutici e riabilitativi finalizzati alla cura dei disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale rivolta a soggetti con patologie fisiche psichiche sensoriali o plurime di qualunque origine realizzati con l’impiego di equidi.

b) educazione assistita con gli equidi: l’insieme degli interventi di tipo educativo realizzati con l’impiego di equidi, volti a migliorare la qualità della vita e rinforzare l’autostima dei soggetti coinvolti, promuovendo attivando e sostenendo le potenzialità di crescita e le potenzialità individuali e di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà. Tali interventi educativi possono essere individuali o di gruppo.

c) attività assistita con gli equidi: l’insieme degli interventi di tipo ludico, ricreativo e di socializzazione, rivolti tanto a soggetti normodotati che con disabilità, finalizzati a migliorare la qualità della vita dei fruitori e a promuovere la corretta interazione uomo- animale, attraverso l’impiego di equidi.



Art. 11
(Requisiti minimi)

1. La terapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi sono praticate presso strutture autorizzate dalla Regione ai sensi del successivo articolo 12.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, stabilisce i requisiti minimi per l'esercizio degli interventi assistiti con gli equidi di cui all'articolo 10, individuando, in particolare:

- a) le figure professionali, tra quelle individuate dalla normativa statale, richieste all'interno dell'equipe di cui al successivo articolo 13, comma 2. Le figure dell'equipe devono aver completato il percorso formativo per gli interventi assistiti con gli animali ed essersi registrate sul Digital Pet e iscritte nell'elenco regionale dei professionisti abilitati per gli interventi assistiti con gli animali;
- b) la dotazione infrastrutturale necessaria per l'esercizio di ciascun tipo di intervento e attività;
- c) le misure inderogabili da rispettare per la tutela del benessere degli animali.

3. Possono essere sottoposti a terapia con gli equidi esclusivamente i soggetti che siano stati dichiarati idonei a tale terapia da parte di medici specialisti. I progetti di terapia assistita con gli equidi sono sempre individuali e su prescrizione medica.

4. Gli animali prescelti per lo svolgimento dei programmi di terapia, educazione e di attività assistita con gli equidi devono presentare caratteristiche di specie e di indole tali da risultare adatti alle finalità del progetto. Gli equidi che dovranno essere impiegati in ciascun progetto devono essere sempre preventivamente valutati da un veterinario esperto in interventi assistiti con gli animali che abbia completato lo specifico percorso formativo e sia iscritto negli appositi elenchi regionali. Tale veterinario ne attesterà l'idoneità ed il mantenimento della stessa nel corso del progetto sottoponendo gli animali ad appositi controlli sanitari e comportamentali. L'espletamento degli interventi di terapia educazione e di attività assistita con equidi deve avvenire in modo tale da garantire sempre il benessere degli animali. Gli animali devono essere, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia, in regola con le vaccinazioni e il test di Coggins nonché risultare non destinati al consumo umano (non DPA), conformemente a quanto previsto dalle linee guida della Federazione Italiana Sport Equestri. (F.I.S.E).

5. La Giunta regionale, nell'ambito dei regolamenti di cui al comma 2, individua le modalità per l'utilizzo dei cavalli presenti negli ippodromi ai fini dello svolgimento della terapia con gli equidi.



Art. 12
(Autorizzazione all'esercizio)

1. I soggetti che intendono chiedere l'autorizzazione all'esercizio degli interventi assistiti con gli equidi presentano apposita istanza alla Direzione regionale salute e politiche sociali, nel rispetto del Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta del 9 marzo 2016, n. U00070, pubblicato sul BURL n. 22 del 27 marzo 2016 e concernente il "Recepimento delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) – Accordo Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2015 e approvazione disposizioni regionali attuative e ss.mm.ii." , indicando dettagliatamente:

- a) gli interventi di terapia, educazione, o di attività assistita con gli equidi da realizzare;
- b) i programmi predisposti e da realizzare ai sensi del successivo articolo 13;
- c) le equipe professionali coinvolte e il soggetto responsabile della loro direzione;
- d) gli animali da impiegare;
- e) le strutture da utilizzare.

2. Il Direttore della Direzione regionale salute e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta e previa verifica dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 2, adotta un provvedimento di autorizzazione ovvero di diniego all'esercizio.

3. il Direttore della Direzione regionale salute e politiche sociali, anche avvalendosi del personale delle ASL territorialmente competenti, accerta la sussistenza e la permanenza dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 2, e verifica la regolare realizzazione dei programmi di cui al successivo articolo 13.

4. Nei casi di accertata perdita di uno o più dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 2, il Direttore della Direzione regionale salute e politiche sociali ne dà comunicazione al soggetto interessato indicando contestualmente le misure necessarie da adottare e il termine, non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale provvedere. Decorso inutilmente tale termine, lo stesso Direttore revoca l'autorizzazione all'esercizio concesso.



Art. 13
(Programmi)

1. La terapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi sono svolte sulla base di specifici programmi terapeutici, ludici, ricreativi e educativi commisurati alle esigenze dei soggetti beneficiari e diretti a favorire il recupero dello stato di salute, la loro autonomia personale e integrazione sociale.

2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti, realizzati e costantemente monitorati da equipe interdisciplinari di lavoro costituite da figure professionali qualificate in funzione della tipologia progettuale e provvisti di curricula attestanti adeguata esperienza e competenze specifiche, documentabili anche attraverso brevetti rilasciati dalle federazioni nazionali del settore equestre e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che abbiano maturato un'esperienza di almeno cinque anni nel settore equestre.

3. Nelle equipe di cui al comma 2 è sempre presente la figura di un medico veterinario esperto in interventi assistiti con gli equidi, di un responsabile di terapia assistita con gli equidi in caso di progetti terapeutici e di un operatore con specifica preparazione nell'interazione con la specie animale di riferimento.



Art. 14
(Formazione degli operatori di equipe)

1. La Regione promuove percorsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori dell'equipe di cui all'articolo 13. Tutti gli operatori che costituiranno le equipe devono aver completato il percorso formativo per gli interventi assistiti con gli animali presso gli enti di formazione accreditati ed essere iscritti nell'elenco regionale.

2. I corsi di formazione sono finalizzati in particolare a:

- a) sviluppare una competenza di base riguardo alle terapie e alle attività assistite con gli equidi nonché ai relativi metodi di intervento e ai loro effetti;
- b) approfondire la conoscenza del rapporto uomo-animale e dell'animale coinvolto nelle terapie e nelle attività assistite, incluse le competenze etologiche;
- c) acquisire conoscenza e padronanza della relazione pluridisciplinare nonché conoscenza generale della disabilità e degli stati patologici a cui la terapia si rivolge.



Art. 15
(Iniziative a favore della terapia con gli equidi)

1. La Regione Lazio, al fine di promuovere le attività di ippoterapia e di attività assistita con gli equidi, in accordo con la direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio, concede in locazione, ai sensi del Regolamento regionale 11 Aprile 2017 n.11, terreni agricoli o a vocazione agricola nella disponibilità dell'Ente da destinare specificatamente alle attività disciplinate dall'art.10 della presente legge.



Capo VI (Valorizzazione delle attività con gli equidi)

Art. 16

(Gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni pubbliche a carattere rievocativo storico)

1. Fermo restando, il rispetto delle disciplina contenuta nell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 "Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati" e successive modifiche, le gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni pubbliche a carattere rievocativo storico possono essere autorizzate a condizione che:

a) Sia garantita la sicurezza e l'incolumità dei fantini e dei cavalieri, qualora siano previsti dal tipo di manifestazione, durante lo svolgimento di quest'ultima; in particolare per i fantini è obbligatorio l'uso di protezioni alla testa ed al torace; per i cavalli l'obbligo di protezioni ai tendini escluse nelle manifestazioni tipo sfilate rievocative e dunque non a carattere agonistico

b) Gli equidi impiegati siano ferrati con ferrature morbide allo scopo di attutire i colpi degli zoccoli e ad impedire lo scivolamento degli animali; il medico di cui alla lettera d) del presente comma, verifica la corretta ferratura degli equidi e la conformità della stessa alla tipologia di manifestazione cui partecipa. Lo stesso medico, verifica l'idoneità fisica degli equidi impiegati, autorizzandone la partecipazione alla manifestazione, in mancanza di tale idoneità fisica, è vietata la partecipazione dell'animale alla competizione; verifica altresì le dovute vaccinazioni, appositamente registrate nel documento di identità del cavallo ed in corso di validità (certificato A.P.A. o certificato sportivo)

c) Il percorso di gara, ove svolto su terreno non naturale, dovrà essere rivestito di materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli e/o comunque consentire un minore attrito e scivolamento degli animali sul percorso. Tale percorso dovrà essere privo di repentini cambiamenti di direzione, sarà delimitato con adeguate protezioni capaci di assorbire cadute o urti e comunque in grado di assicurare le migliori condizioni di utilizzo, limitando i rischi per l'incolumità degli animali e dei fantini, nonché di garantire la sicurezza di tutti gli spettatori presenti. E' vietato utilizzare andature diverse dal passo sui tratti asfaltati o sdruciolevoli.

d) Venga garantita la presenza di un medico veterinario ippiatra iscritto all'Albo, che assicuri il pronto intervento e l'assistenza zoiatrica, nonché di un medico autorizzato al soccorso, coadiuvato da una postazione mobile 118.



2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse dal Sindaco o dai Sindaci nel cui territorio si svolgono le manifestazioni, su istanza del Comitato organizzatore della manifestazione e previo parere favorevole della Commissione Comunale competente o Provinciale di vigilanza, di cui agli articoli 141, 141 bis e 142 del Regio decreto 6 maggio 1940 n. 635; integrata da un veterinario dell' Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e da un tecnico abilitato dagli Enti tecnico-sportivi di riferimento nominato dal Sindaco. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della richiesta; sempre nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, in caso di diniego di quest'ultima, il Sindaco ne dà risposta scritta indicandone i motivi ostativi.

3. Qualora l'autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo venga negata, il Comitato organizzatore della manifestazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego, può presentare una nuova domanda, purché idonea a rimuovere i motivi ostativi indicati nella comunicazione; in tal caso il Sindaco decide se concedere l'autorizzazione entro i 30 giorni successivi dal ricevimento della nuova richiesta, in conformità con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.



CAPO VII
(Disposizioni finali)

Art. 17
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante lo stanziamento di euro 50.000,00 per il primo anno a valere sul Bilancio 2023 e di euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2024 e 2025.



Art. 18
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Firmato digitalmente da: Alessia Savo
Data: 24/05/2023 15:14:34

Firmato digitalmente da: Vittorio Sambucci
Data: 31/05/2023 14:51:14

Firmato digitalmente da: Edy Palazzi
Data: 24/05/2023 16:16:50

Firmato digitalmente da: Marika Rotondi
Data: 25/05/2023 16:36:01

Firmato digitalmente da: Emanuela Mari
Data: 24/05/2023 15:39:57

Firmato digitalmente da: Maria Chiara Iannarelli
Data: 24/05/2023 16:33:14

Firmato digitalmente da: Eleonora Berni
Data: 24/05/2023 17:25:48

**Firmato digitalmente da: Micol
Grasselli**
Data: 24/05/2023 15:06:42

Firmato digitalmente da:
Michele Pasquale Nicolai
Data: 25/05/2023 15:15:08

Firmato digitalmente da:
Marco Bertucci
Data: 24/05/2023 15:26:15

**Firmato digitalmente da: Daniele
Maura**
Data: 31/05/2023 15:29:00